

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26.

Articolo 1 Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

Articolo 2 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

Articolo 3 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

Articolo 4 Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

Articolo 5 Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

Articolo 6 Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

Articolo 7 Modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

Articolo 8 Modifica all'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

Articolo 9 Modifica all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

Articolo 10 Modifiche all'Allegato C del decreto del Presidente della Regione 26/2016

Articolo 11 Sostituzione dell'Allegato D del decreto del Presidente della Regione 26/2016

Articolo 12 Entrata in vigore

Allegato A

Articolo 1 Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26 (Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)) è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, il provvedimento di concessione dell'aiuto è preceduto da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), ed è presentata all'ufficio attuatore entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 30, comma 2, lettera i), prorogabili di ulteriori sei mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 è concessa dall'ufficio attuatore su richiesta motivata presentata dal beneficiario prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui al medesimo comma."

Articolo 2 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 26/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3) della lettera c) del comma 3 è soppressa la parola: "rurali";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. La dimensione economica massima di cui al comma 3, lettera c) è verificata alla data di presentazione della domanda di pacchetto."

Articolo 3 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 26/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il costo minimo degli interventi ammissibili relativi a beni mobili e immobili, previsti nel PA di cui all'articolo 12, per i quali è richiesto l'aiuto a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2, oppure derivante dalla somma di entrambi, non è inferiore all'entità del premio di cui all'articolo 13.";

b) al comma 2 le parole: "Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto:" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto indicato al comma 1, il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto:".

Articolo 4 Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 26/2016 è sostituito dal seguente:

"1. Per la sola tipologia di intervento 4.1.1, la locazione finanziaria (leasing), è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione ad operazioni in beni immobili e di acquisto di macchine, attrezzature, anche informatiche, ed impianti."

Articolo 5 Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 26/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Entrambe le tipologie di intervento sono attivate dall'Autorità di Gestione o da soggetti da essa delegati e consentono ai beneficiari di ottenere un attestato di qualifica e frequenza ad un corso professionalizzante per la tipologia di intervento di cui al comma 1, lettera a) oppure un'attestazione di avvenuta consulenza in azienda per la tipologia di intervento di cui al comma 1, lettera b).";

b) al comma 6, dopo le parole: "prima della conclusione del" è soppressa la lettera: "l".

Articolo 6 Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 26/2016 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di pacchetto avvengono esclusivamente via PEC."

Articolo 7 Modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 26/2016 è inserito il seguente:

"3 bis. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, il premio e gli aiuti di cui al comma 3 sono concessi entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio attuatore da parte del beneficiario della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 7."

Articolo 8 Modifica all'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. Il comma 4 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 26/2016 è sostituito dal seguente:

"4. Con deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi 1 e 2, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale."

Articolo 9 Modifica all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 26/2016 è sostituito dal seguente:

"3. Con deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale."

Articolo 10 Modifiche all'Allegato C del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. All'Allegato C del decreto del Presidente della Regione 26/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo "1 . Documentazione da allegare alle domande di aiuto presentate a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE" sono apportate le seguenti modifiche:

1) il numero 3 della lettera a) è sostituito dal seguente:

"3. Per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 152/2006; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'articolo 7 del regolamento";

2) dopo il numero 11 della lettera a) è aggiunto il seguente:

"11 bis. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:

- a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8 del regolamento;
 - b) che l'azienda non è impresa in difficoltà;
 - c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente.”;
- 3) al numero 1 della lettera d), dopo le parole: “redatto da un tecnico abilitato indipendente,” sono inserite le seguenti:” ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto,”;
- b) al paragrafo “2. Documentazione da allegare alle domande di aiuto presentate a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 – EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE” sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il numero 3 della lettera a) è sostituito dal seguente:
” 3. Per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 152/2006; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'articolo 7 del regolamento;”;
 - 2) dopo il numero 9 della lettera a) è aggiunto il seguente:
” 9 bis. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
- a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8 del regolamento;
 - b) che l'azienda non è impresa in difficoltà;
 - c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente.”;
- 3) al numero 1 della lettera c), dopo le parole: “redatto da un tecnico abilitato indipendente,” sono inserite le seguenti:” ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto,”.

Articolo 11 Sostituzione dell'Allegato D del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. L'Allegato D del decreto del Presidente della Regione 26/2016 è sostituito dall'Allegato A del presente regolamento.

Articolo 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Sostituzione dell'allegato D del decreto del Presidente della Regione 26/2016

(riferito all'articolo 11)

ALLEGATO D

(riferito all'articolo 29)

CRITERI DI SELEZIONE DA APPLICARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criteri	Applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione	
Caratteristiche del richiedente	Giovani che non sono mai stati iscritti all'INPS – gestione ex SCAU alla data di presentazione della domanda di aiuto.	Cumulabile	1	Il punteggio è assegnato ai giovani che non sono mai stati iscritti all'INPS – gestione ex SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati)	
	Competenze e conoscenze professionali in campo agricolo al momento della presentazione della domanda di aiuto	Possesso di laurea	Non cumulabili fra loro	7	Il punteggio è assegnato ai giovani in possesso di laurea in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario.
		Possesso di diploma di scuola media superiore		5	Il punteggio è assegnato ai giovani in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico.
		Frequenza di corso di formazione della durata di 150		0	Verifica dell'attestato di frequenza o di qualifica

		ore			
	Genere femminile		Cumulabile	2	Punteggio assegnato a giovani di genere femminile.
Settore produttivo del beneficiario (pertinenza e prevalenza dell'operazione).	Lattiero caseario e zootecnica da latte		Non cumulabili fra loro	10	Il punteggio è assegnato tenuto conto della prevalenza e pertinenza dell'operazione proposta a valere sui tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2 rispetto al settore produttivo prevalente dell'azienda neo costituita o in cui si insedia il giovane come determinato, alla data di presentazione della domanda di aiuto, in base al relativo Standard Output - SO. Il dato relativo allo SO minima deve essere confermato in fase di presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio, di cui alla tipologia di intervento 6.1 e degli aiuti concessi a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 e/o 4.1.2, in base ai risultati derivanti dalla realizzazione dell'operazione realizzata. Nel caso di operazioni, di cui alle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2, inerenti all'avvio o al potenziamento di interventi coerenti con altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, lo SO è determinato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi al termine dell'operazione proposta. Il nuovo orientamento deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo secondo le modalità suindicate.
	Zootecnica da carne, apicoltura, esclusi gli allevamenti di ovaiole			9	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)			8	
	Cereali proteoleaginose			6	
	Altri settori			0	
Localizzazione prevalente della SAU alla data di presentazione della domanda di aiuto	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013		Non cumulabili fra loro	13	Il punteggio è assegnato tenuto conto della localizzazione prevalente della Superficie Agricola Utilizzata – SAU.
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013			10	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013			7	

	Poli urbani con esclusione delle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013.		0	
--	--	--	---	--

B) POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione criterio	Applicazione in funzione delle ricadute ambientali	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Riduzione dell'uso del suolo (Ristrutturazione o recupero di immobili che non comportano un aumento di superficie espressa in mq)	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	5	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, di ristrutturazione o recupero di fabbricati esistenti non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione. Il punteggio è assegnato per interventi che non prevedono alcun aumento della superficie espressa in mq
Migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti dell'allevamento (vasche platee di stoccaggio e coperture, impianti gestione dei reflui)	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili fra loro	7	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, per la realizzazione di vasche e platee coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o per la copertura di strutture esistenti o per la realizzazione di impianti di gestione dei reflui zootecnici, quali impianti di separazione solido/liquido, impianti di trattamento della pollina e di biodigestione dei reflui.
	Zootecnia da carne , apicoltura, esclusi gli allevamenti di ovaiole		6	
Efficientamento energetico dei processi produttivi (edifici ed impianti)	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	4	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, che comportano: - un aumento della prestazione energetica dell'immobile di almeno una classe al termine dell'operazione, a titolo esemplificativo interventi inerenti a involucro esterno, caldaie a condensazione, serramenti, coibentazione serre, sistemi di cattura della radiazione solare, sistemi di

				<p>coibentazione a tenuta d'aria, ecc.;</p> <p>- l'introduzione di impianti funzionali al processo produttivo che garantiscono una maggiore efficienza energetica quali, a titolo esemplificativo, impianti per il recupero del calore, impianti frigoriferi ad alta efficienza, generatori di calore ad alta efficienza per essiccazione granella, sistemi di condizionamento telecontrollo e controllo digitale dell'efficienza energetica del processo, impianti di illuminazione a minore assorbimento energetico, ecc.</p>
Miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci (riduzione dell'effetto deriva) ed introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa, gestione dell'inerbimento e diserbo fisico/meccanico .	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili fra loro	4	<p>Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, per l'acquisto di:</p> <p>- attrezzature per la fertilizzazione dotate di dispositivi elettronici o pneumatici, di regolazione della dose o dotati di sistemi di interramento o</p> <p>- attrezzature per trattamenti fitoiatrici dotati di dispositivi antideriva e di sistemi di recupero o</p> <p>- macchine per la minima e non lavorazione o</p> <p>- macchine per la gestione dell'inerbimento e per il diserbo chimico/fisico.</p>
	Zootecnia da carne, apicoltura, esclusi gli allevamenti di ovaiole		4	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)		7	
	Cereali proteoleaginosi		9	
	Altri settori produttivi		5	
Migliore situazione nell'impiego di combustibili fossili per il riscaldamento nei processi produttivi ivi compresa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	5	<p>Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, di:</p> <p>- sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati a gasolio, olio combustibile o gas con impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biomasse, digestione anaerobica, fotovoltaico, microeolico, ecc.), dedicati all'autoconsumo, compresi dispositivi per il</p>

				<p>teleriscaldamento;</p> <p>- realizzazione di impianti tecnologici alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili, compreso il recupero di calore, dedicati all'autoconsumo.</p>
<p>Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza bassa "B" (tabella 1 allegato B) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 60\%$ (tabella 2 Allegato B)</p>	<p>Tutti i settori produttivi</p>	<p>Non cumulabili fra loto</p>	<p>12</p>	<p>Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti da un sistema di classe di "bassa efficienza B" ad uno superiore garantendo un risparmio almeno $\geq 60\%$, determinato in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue allegato B; - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione prevista a valere sul tipo di intervento 4.1.2 - la SAU servita dall'impianto è pari, almeno, al 50,01 % della SAU aziendale irrigata
<p>Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" (tabella 1 allegato B) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 17\%$ (tabella 2 Allegato B)</p>			<p>10</p>	<p>Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 17\%$ in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue allegato B ; - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione prevista a valere sul tipo di

				<p>intervento 4.1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - la SAU servita dall'impianto è pari, almeno, al 50,01% della SAU aziendale irrigata
<p>Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" (tabella 1 Allegato B) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% (tabella 2 Allegato B)</p>			4	<p>Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% in base alle classi di efficienza indicate nella tabelle irrigue Allegato B; - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione prevista a valere sul tipo di intervento 4.1.2 - la SAU servita dall'impianto è pari, almeno, al 50,01% della SAU aziendale irrigata
<p>Operazioni realizzate su impianti esistenti o su impianti che sostituiscono quelli esistenti, finalizzate all'efficientamento energetico ovvero impianti alimentati con FER.</p>	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	3	<p>Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili, finalizzati all'alimentazione degli impianti irrigui o al risparmio dell'uso dell'acqua mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.</p>

C) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI

Descrizione criterio	Applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
----------------------	--	--------------	-----------	--------------------------

Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici	Cumulabile		8	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 ed ivi ammissibili, finalizzate, prevalentemente, alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici. L'azienda neocostituita o in cui si insedia il giovane deve aderire al sistema di produzione biologico (anche fase di conversione) alla data della presentazione della domanda di aiuto e/o alla data della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione al sistema di produzione biologico entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici			5	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, finalizzate prevalentemente alla trasformazione dei prodotti biologici. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti biologici coerenti con l'operazione proposta, la certificazione di conformità degli operatori biologici deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e/o alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica o in fase di conversione, la certificazione deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n.				

all'adesione a tali regimi ed inerenti il settore di investimento proposto.*	665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013	Cumulabile	Non cumulabili fra loro	5	aderire ai disciplinari di qualità. Il trasformatore certifica che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare. Il requisito deve essere garantito al momento della presentazione della domanda di aiuto o alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione al sistema di qualità entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; regolamento (UE) n. 251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013			4	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, inerenti prevalentemente alla trasformazione e commercializzazione di prodotti di qualità. Alla domanda di pagamento a saldo va garantita la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti di qualità coerenti con l'operazione proposta, la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti di qualità, il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate alla produzione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.			3	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 ed ivi ammissibili, finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere

					garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e/o alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
	Operazioni finalizzate alla trasformazione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.	Cumulabile		2	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, finalizzate prevalentemente alla trasformazione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERS A, alla data di presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti ottenuti in base a disciplinari di certificazione volontarie quali: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and	---		2	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 ed ivi ammissibili, prevalentemente destinate alla produzione di prodotti certificati o che si intendono certificare. Alla data di presentazione della domanda di aiuto l'azienda neocostituita o in cui si insedia il giovane è in possesso oppure ha presentato domanda per l'adesione alla certificazione volontaria., l'adesione alla certificazione volontaria è verificato anche alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. . Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione alla certificazione volontaria entro la data di presentazione

	food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP)				della domanda di pagamento a saldo.
--	---	--	--	--	-------------------------------------

* il punteggio è assegnato se il pertinente intervento è finanziariamente prevalente rispetto all'intera operazione per la quale è richiesto l'aiuto.

D) FOCALIZZAZIONE DELL'AIUTO E MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO

Descrizione criterio	Applicazione in funzione della focalizzazione dell'aiuto e del miglioramento del rendimento economico	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Partecipazione a "reti di impresa" costituite ai sensi della L.33/2009 o della L.r. 4/2013, alla data di presentazione della domanda di aiuto ed attinenti al settore di investimento	Tutti i settori produttivi	Non cumulabili fra loro	9	Il punteggio è assegnato se l'azienda neo costituita o in cui si insedia il giovane partecipa, alla data di presentazione della domanda di aiuto, a una rete di imprese a una Organizzazione di Produttori riconosciuta, a una cooperativa o a un consorzio di tutela del prodotto che svolge attività pertinente e coerente con l'attività dell'azienda richiedente.
Partecipazione ad Organizzazioni di Produttori riconosciute o a cooperative			8	
Partecipazione a consorzi di tutela del prodotto			6	
Miglioramento del rendimento economico dell'azienda a conclusione dell'operazione	Miglioramento, presunto, del rendimento economico dell'azienda espresso in SO. Il miglioramento del rendimento economico è verificato prima del saldo del premio.	Cumulabili	2	Il punteggio è assegnato se il PA dimostra, tramite le operazioni attivate a pacchetto a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2, il miglioramento del rendimento economico dell'azienda espresso in SO. Il rendimento

				economico espresso in SO presunto nel PA deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	<p>Avvio di forme di diversificazione in attività agrituristica, sviluppo di nuovi prodotti, sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività energie rinnovabili, anche attraverso la partecipazione ad eventuali bandi.</p> <p>Tutti i settori.</p>		2	Il punteggio è assegnato se il PA prevede operazioni finalizzate all'avvio delle attività di agriturismo o attività didattiche o sociali. In sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo deve essere dimostrata la fattiva e coerente, anche finanziaria, realizzazione e attuazione delle attività previste nel PA
Miglioramento della sostenibilità sociale	Avvio di forme di diversificazione dell'attività agricola in attività didattiche e sociali anche attraverso la partecipazione ad eventuali bandi.	Cumulabile	1	

VISTO: IL PRESIDENTE